

Legge regionale 17 gennaio 2025, n. 7

**Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla l.r. 61/2024**

(Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22.01.2025 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 Rifugi escursionistici. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 61/2024

Art. 2 Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all'articolo 144 della l.r. 61/2024

Art. 3 Clausola di neutralità finanziaria

Art.4 Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

**Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;**

**Visto l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e v), dello Statuto;**

**Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);**

**Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);**

**Considerato quanto segue:**

**1. Per mero errore materiale non sono stati correttamente recepiti nel testo della proposta di legge relativa al Testo unico del turismo, approvato dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 16 dicembre 2024 e trasmesso al Consiglio regionale, due emendamenti: il primo emendamento riguardante l'articolo 37 (Rifugi escursionistici) e il secondo l'articolo 144 (Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione);**

**2. È pertanto opportuno provvedere in merito, modificando il contenuto dell'articolo 37 con l'eliminazione, dal comma 1, del riferimento alle imprese e integrando il comma 2 dell'articolo 144 con l'indicazione del termine di vigenza del regime transitorio per affittacamere e bed and breakfast;**

**3. Il Testo unico del turismo prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione, analogamente è necessario disporre l'entrata in vigore anticipata della presente legge;**

**Approva la presente legge**

*Art. 1*

*Rifugi escursionistici i. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 61/2024*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), le parole: “ e imprese ” sono soppresse.

*Art. 2*

*Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extraalberghiere con le caratteristiche della civile abitazione.*

---

*Modifiche all'articolo 144 della l.r. 61/2024 (1)*

1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 144 della l.r. 61/2024 sono inserite le seguenti parole: “ Fino alla data del 31 dicembre 2025, ”.

*Art. 3**Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

*Art. 4**Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

---

**NOTE**

**1.** La Corte costituzionale con sentenza n. 218 del 2025 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'articolo 2 in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole discriminazione e del difetto di ragionevolezza. La Corte costituzionale, sempre con sentenza n. 218 del 2025, ha altresì dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'articolo 2, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della “difficile intellegibilità” della legislazione, all'articolo 41, all'articolo 42, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, in relazione all'articolo 832 del codice civile.